SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 130° — Numero 150

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 29 giugno 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 giugno 1989.

Aggiornamento dell'importo da versare, per ogni richiesta di revisione di analisi, ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, n. 571.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale;

Visto l'art. 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, n. 571, che stabilisce che l'importo per ogni richiesta di revisione di analisi ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della predetta legge n. 689/1981, deve essere aggiornato ogni anno in misura pari all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente ed accertato dall'Istat;

Visto il decreto 1° settembre 1988 del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste con cui il predetto importo risulta fissato in L. 107.300;

Visto che il tasso di variazione per l'anno 1988 è risultato pari al 5%;

Considerato che si rende necessario aggiornare della stessa percentuale il suddetto importo di L. 107.300;

Decreta:

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto, l'importo da versare per ogni richiesta di revisione di analisi alla competente tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è elevato a L. 112.700.

Roma, addì 6 giugno 1989

Il Ministro del tesoro
AMATO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

89A2852

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 8 giugno 1989.

Divieto di commercializzazione di «Ricevitore per televisione a colori CBT-9328 marca Gold Star - Cinescopio: 19" - 90°, prodotto dalla Gold Star - Corea del Sud, non conforme alla legge 18 ottobre 1977, n. 791» d'attuazione della direttiva CEE n. 73/23 sulla sicurezza di materiali elettrici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

Visto l'art. 9 dell'anzidetta legge che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare l'immissione sul mercato o di limitare, con il rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della sopramenzionata direttiva CEE, la circolazione del materiale elettrico del quale sia stata riscontrata la non conformità alla disposizione fissata all'art. 2 della citata legge;

Considerando che, allo scopo di verificare la corretta applicazione della legge citata, in data 1° giugno 1988 il materiale elettrico più avanti indicato è stato prelevato, tramite l'ufficio provinciale dell'industria, commercio e artigianato di Milano, presso la ditta Video Uno in Milano;

Considerando che, in base alle verifiche e prove eseguite dall'Istituto italiano del marchio di qualità - IMQ, designato con decreto ministeriale 23 luglio 1979, il predetto materiale elettrico è risultato non conforme ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, per i motivi riportati nell'allegato 1 al presente decreto (relazione IMQ n. 1241 del 10 ottobre 1988);

Considerando la comunicazione inviata con nota n. 163218 in data 28 ottobre 1988 circa i risultati delle prove e accertamenti alla ditta Elio Baggio, con sede a Bassano del Grappa - Vicenza - (importatore) e Video Uno, con sede in Milano (rivenditore);

Visto il fax, trasmesso per raccomandata postale in data 5 dicembre 1988 dalla società Bugnion, domiciliataria della ditta costruttrice Gold Star Co.Ltd, con sede a Seoul - Korea, con il quale sono state fornite le controsservazioni ai rilievi indicati nella relazione IMQ n. 1241 del 10 ottobre 1988;

Visto il parere tecnico espresso dall'Istituto IMQ su dette controsservazioni, debitamente comunicato alla società Bugnion, alla società E. Baggio e alla ditta Video Uno;

Ritenuto di dover sottoporre, in contraddittorio con tecnici nominati dalla ditta costruttrice, ad ulteriore esame l'apparecchio oggetto delle verifiche e prove di cui alla relazione IMQ n. 1241 innanzi citata;

Considerato che le prove ed esami dell'apparecchio in questione, eseguite in contraddittorio in data 23 marzo 1989 presso l'Istituto IMQ, hanno confermato i rilievi tecnici evidenziati nella menzionata relazione IMQ n. 1241;

Considerando la necessità di impedire la circolazione in Italia del materiale elettrico sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola d'arte in materia di sicurezza per la tutela delle persone, degli animali domestici e dei beni;

Decreta:

Art. 1.

È vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'importazione, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale elettrico sottoindicato di fabbricazione Gold Star - Corea del Sud, a causa della non conformità del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza indicati nella legge 18 ottobre 1977, n. 791: Ricevitore per televisione a colori - modello CBT - 9328 - marca Gold Star - Cinescopio: 19" - 90°.

Art. 2.

Si diffida la ditta importatrice S.p.a. Elio Baggio, con sede in Bassano del Grappa (Vicenza), nonché la ditta rivenditrice Video Uno S.r.l., avente sede a Milano, via del Fusaro, 3, di ritirare dal mercato le partite del materiale elettrico vietato, già messo in circolazione.

Art. 3.

Ai trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

IMQ

RELAZIONE IMQ N. 1241

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale - Ispettorato tecnico dell'industria.

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: ricevitore per televisione, a colori.

Modello: CBT-9328.

Costruttore: Gold Star - Corea del Sud.

Importatore: Elio Baggio S.p.a., viale Vicenza, 126, Bassano del Grappa (Vicenza).

Rivenditore: Video Uno S.r.l., via del Fusaro, 3, Milano.

Descrizione: Marca Gold Star - 220 V~ - 50 Hz - 50 Wh - Cinescopio: 19" - 90° - matricola n. 80200127.

2. NUMERO ESEMPLARI PROVATI: 1.

Il prodotto è pervenuto all'IMQ dall'ufficio provinciale industria, commercio e artigianato di Milano in data 1° giugno 1988.

3. PRELIEVO EFFETTUATO IN DATA: 1° giugno 1988.

4. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.

Verificare la conformità ai principi generali in materia di sicurezza del materiale elettrico, precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. La verifica è stata effettuata attraverso le prove eseguite secondo le prescrizioni della Norma CEI 12-13/VII-1985 - fascicolo n. 727 «Apparecchi elettronici e loro accessori collegati alla rete per uso domestico o analogo uso generale. Norme di sicurezza».

5. DATA DELLE PROVE: dal 14 settembre 1988 al 5 ottobre 1988.

6. ESITO DELLE PROVE (rapporto di prova n. 09S0469).

In base alle verifiche e prove eseguite, si conclude che il materiale elettrico oggetto delle prove NON è conforme ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791.

A pagina 2 vengono precisati in dettaglio i motivi di non conformità.

Questa relazione è composta da: quattro pagine — tre fotografie.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, addì 10 ottobre 1988

Il responsabile della prova: SCOLA

Istituto italiano del marchio di qualità
Il vice direttore generale: CAMPRIANI

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

(I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dell'allegato tecnico alla citata legge 18 ottobre 1977, n. 791).

2) PROTEZIONE DAI PERICOLI CHE POSSONO DERIVARE DAL MATERIALE ELETTRICO.

a) Alcuni conduttori interni dei circuiti secondari, sprovvisti di doppio isolamento e connessi a parti elettriche che risultano accessibili attraverso i dispositivi di connessione esterna (es. antenna), risultano in contatto con parti a tensione pericolosa del circuito primario di alimentazione.

I conduttori della bobina di smagnetizzazione, a tensione pericolosa e sprovvisti di doppio isolamento, risultano in contatto con parti elettriche dei circuiti secondari accessibili.

Nota: Un isolamento singolo non è considerato sufficiente ai fini della protezione contro le scosse elettriche.

L'isolamento tra gli avvolgimenti primari e gli avvolgimenti secondari del trasformatore di alimentazione non è adeguato.

Infatti è costituito da due soli strati di materiale isolante anziché da almeno tre.

3) PROTEZIONE DAI PERICOLI DOVUTI ALL'INFLUENZA DI FATTORI ESTERNI SUL MATERIALE ELETTRICO.

c) Durante il funzionamento in sovraccarico dell'apparecchio, simulando una condizione di guasto (corto circuito del condensatore C 806), si verifica la bruciatura del circuito stampato in prossimità del diodo D 806 a causa del surriscaldamento che si determina localmente.

Temperatura riscontrata: 230 °C - temperatura massima ammessa: 145 °C.

89A2840

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CAMERA DEI DEPUTATI

DELIBERAZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 28 giugno 1989.

Modificazioni al regolamento.

Aggiunta al regolamento approvata dalla Camera dei deputati nella seduta del 28 giugno 1989.

Dopo l'articolo 18 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 18-*bis*. — 1. Il Presidente della Camera invia immediatamente alla Giunta di cui all'articolo 18 gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria ai fini delle deliberazioni sulle richieste di autorizzazione a procedere previste dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1».

«Art. 18-*ter*. — 1. La Giunta di cui all'articolo 18 riferisce all'Assemblea con relazione scritta, nel termine tassativo e improrogabile di trenta giorni dalla trasmissione degli atti da parte del Presidente della Camera, sulle richieste di sottoposizione a procedimento penale concernenti i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione. Prima di deliberare la Giunta invita l'interessato a fornire i chiarimenti che egli reputi opportuni o che la Giunta stessa ritenga utili, consentendogli altresì, qualora ne faccia richiesta, di prendere visione degli atti del procedimento.

2. Qualora ritenga che alla Camera non spetta deliberare sulla richiesta di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 5 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. la Giunta propone che gli atti siano restituiti all'autorità giudiziaria.

3. Al di fuori del caso previsto dal comma 2, la Giunta propone, con riferimento ai singoli inquisiti, la concessione o il diniego dell'autorizzazione.

4. La richiesta di autorizzazione è iscritta di norma al primo punto dell'ordine del giorno della seconda seduta successiva alla data in cui viene presentata la relazione da parte della Giunta, e comunque osservando quanto disposto dal successivo comma 5. Nel caso di decorso del termine previsto dal comma 1 senza che la relazione sia stata presentata, il Presidente della Camera nomina fra i componenti della Giunta un relatore, autorizzandolo a riferire oralmente all'Assemblea, e iscrive la richiesta di autorizzazione, di norma, al primo punto dell'ordine del giorno della seconda seduta successiva alla data in cui è scaduto il termine, e comunque osservando quanto disposto dal successivo comma 5.

5. Qualora non risulti possibile, procedendo a norma del comma 4, assicurare l'osservanza del termine di cui all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la Camera è appositamente convocata entro il termine suddetto per deliberare sulla richiesta di autorizzazione a procedere.

6. Fino alla conclusione della discussione in Assemblea, venti deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di appositi ordini del giorno motivati.

7. L'Assemblea è chiamata a votare, in primo luogo, sulle proposte di cui al comma 2. Nel caso in cui queste ultime siano respinte e non siano state formulate proposte diverse, la seduta è sospesa per consentire alla Giunta di presentare ulteriori conclusioni. Sono quindi messe in votazione le proposte di diniego dell'autorizzazione, le quali si intendono respinte qualora non abbiano conseguito il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. La reiezione di tali proposte è intesa come deliberazione di concessione dell'autorizzazione.

8. Qualora la Giunta abbia proposto la concessione dell'autorizzazione e non siano state formulate proposte diverse, l'Assemblea non procede a votazioni, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta.

9. Qualora sia stata richiesta l'autorizzazione a procedere contro più soggetti indicati come concorrenti in uno stesso reato, l'Assemblea delibera separatamente nei confronti di ciascuno di tali soggetti».

«Art. 18-*quater*. — 1. La Giunta di cui all'articolo 18 riferisce all'Assemblea, nel termine tassativo e improrogabile di cinque giorni dalla trasmissione degli atti da parte del Presidente della Camera, sulle richieste di autorizzazione formulate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 Prima di deliberare la Giunta invita l'interessato a fornire i chiarimenti che egli reputi opportuni o che la Giunta stessa ritenga utili.

2. Qualora ritenga che alla Camera non spetta deliberare sulla richiesta di autorizzazione ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 5 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la Giunta propone che gli atti siano restituiti all'autorità giudiziaria. In ogni altro caso la Giunta formula, con relazione, proposta di concessione o di diniego dell'autorizzazione.

3. Per l'iscrizione della richiesta di autorizzazione all'ordine del giorno dell'Assemblea si osservano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 18-*ter*. Qualora non risulti in tal modo possibile assicurare l'osservanza del termine di cui all'articolo 10, comma 3, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la Camera è appositamente convocata entro il termine suddetto per deliberare sulla richiesta di autorizzazione.

4. L'Assemblea è chiamata a votare sulle conclusioni formulate dalla Giunta. Qualora venga respinta la proposta di restituire gli atti all'autorità giudiziaria di cui al precedente comma 2, la seduta è sospesa per consentire alla Giunta di formulare ulteriori conclusioni».

89A2861

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 24 giugno 1989, n. 26.

Importazione di banane fresche (NC 0803 0010) da luglio 1989 a giugno 1990.

Si comunica che questo Ministero è venuto nella determinazione di consentire per un anno a decorrere dal 1° luglio 1989 l'importazione di banane fresche secondo le modalità seguenti:

1) Per quanto concerne *le banane di origine e provenienza da Paesi delle zone A2 (esclusi ACP e PTOM) e A3* è istituito un contingente di tonn. 320.000 da utilizzarsi con il sistema della «dogana controllata», in quote mensili nei limiti dei quantitativi espressi in tonnellate, assegnati alle dogane di Livorno, Napoli, Genova, Civitavecchia, Savona, Palermo, Salerno e Chiasso, come dal prospetto allegato.

Si rammenta che i posti di confine marittimo abilitati ad espletare il servizio fitopatologico per l'importazione via mare sono i seguenti: Ancona, Bari, Cagliari, Civitavecchia, Genova, Livorno, Napoli, Palermo, Savona, Salerno, Trieste e Venezia; per le importazioni via terra sono invece abilitati i posti di confine terrestre di: Chiasso, Fortezza, Ventimiglia e Campo Trans.

Si precisano, di seguito, le modalità di utilizzo delle quote suddette.

L'utilizzo delle quote mensili dovrà avvenire per il 50% nel periodo compreso nella prima decade di ogni mese e per il restante 50%, nel periodo che intercorre tra il giorno 20 di ogni mese e l'ultimo giorno del mese stesso.

Non è ammesso l'utilizzo anticipato o posticipato delle quote relative a ciascuna decade; siffatto utilizzo è escluso anche nel caso in cui si tratti di residui, a qualsiasi titolo, delle suindicate quote decadali.

Nell'eventualità che si verifichi una contemporanea affluenza di quantitativi che risultino superiori alla quota decadale disponibile del contingente, la dogana di Livorno provvederà a ripartire detta quota in proporzione ai quantitativi presentati nelle varie dogane e risultanti dalle dichiarazioni di importazione.

Si precisa inoltre che l'importo complessivo risultante dalla somma dei quantitativi indicati sulle singole dichiarazioni di importazione e presentate dalla stessa ditta presso le varie dogane non potrà essere superiore alla quota decadale disponibile alla cui distribuzione la ditta stessa intende partecipare.

È ammessa la interscambiabilità tra le dogane marittime abilitate per le importazioni via mare, e tra le dogane terrestri abilitate per le importazioni via terra; rimane, pertanto, esclusa la possibilità di effettuare l'interscambio tra le dogane via mare e le dogane via terra.

Le quote di assegnazione riportate nel prospetto allegato potranno essere scambiate rispettivamente tra le dogane assegnatarie via mare ed analoghi trasferimenti potranno essere effettuati direttamente dalle stesse dogane assegnatarie alle altre dogane via mare, ove la richiesta risulti giustificata. La medesima procedura è prevista per le dogane via terra.

Non è consentito a coloro che effettuano importazioni via mare compiere operazioni di importazione anche attraverso le citate dogane terrestri.

È ammessa la possibilità di concedere tolleranze, in supero alla quota stessa, nella misura massima del 3%. Tuttavia, la tolleranza potrà essere aumentata, con successivo provvedimento ministeriale, nel caso in cui si riscontrino particolari esigenze di importazione.

2) *Per quanto concerne le banane originarie e provenienti dai Paesi CEE, ACP, PTOM,* si ricorda che esse devono intendersi liberamente importabili. Tuttavia, al fine di disporre di utili elementi di carattere statistico, le stesse importazioni verranno consentite con il sistema dell'autorizzazione, che sarà rilasciata in via automatica. Nel caso di richiesta di nuova autorizzazione e per consentire un rapido rilevamento statistico, i richiedenti dovranno dichiarare lo stato di utilizzo della precedente autorizzazione.

3) *Le importazioni di banane originarie dai Paesi delle zone A2 (esclusi ACP e PTOM) e A3* poste in libera pratica nei Paesi CEE sono soggette al regime dell'autorizzazione automatica prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale 24 dicembre 1987 (supplemento ordinario n. 27 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 2 aprile 1988).

Si fa, peraltro, presente che, nel caso in cui si verifichino o si minaccino distorsioni di traffico, questo Ministero si riserva di far ricorso alla commissione CEE ai sensi dell'art. 115 del Trattato di Roma al fine di ottenere l'autorizzazione ad istituire misure di salvaguardia.

Si fa presente, altresì, che questa amministrazione procederà, periodicamente, ad una verifica dell'andamento delle importazioni, anche in relazione agli impegni comunitari assunti con i Paesi firmatari della convenzione di Lomé.

L'importazione di banane fresche originarie e provenienti da Paesi della zona A2 (esclusi ACP e PTOM) e A3, consentita, nei limiti della quota contingentale fissata, con il sistema della «dogana controllata», è subordinata alla presentazione all'atto dello sdoganamento, oltre che dei documenti di rito, anche del relativo certificato di origine.

Per quanto attiene alla comprova dell'origine del prodotto originario dai Paesi delle zone A2 (esclusi ACP e PTOM) e A3, posto in libera pratica nella CEE, l'importatore è tenuto ad indicarne l'origine sulla dichiarazione in dogana e/o sulla domanda di autorizzazione.

Prove supplementari possono essere richieste, all'atto dello sdoganamento, se seri e fondati dubbi le rendessero indispensabili ai fini dell'accertamento dell'origine effettiva della merce in questione. In tal caso, comunque, la richiesta di tali prove supplementari non può di per sé ostacolare l'importazione della merce stessa.

Relativamente alle importazioni di banane fresche originarie e provenienti da Paesi CEE, PTOM e ACP, il prodotto deve essere accompagnato da documentazione idonea a comprovarne l'origine.

Il Ministro: RUGGIERO

ALLEGATO

RIPARTIZIONE MENSILE DEL CONTINGENTE
1° luglio 1989 - 30 giugno 1990

	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Totale
Dogane via mare:													
Livorno	3.700	4.100	4.400	4.400	4.100	4.100	3.300	3.800	6.200	6.200	6.300	5.000	55.600
Napoli.	4.000	4.400	3.200	3.200	2.600	2.600	4.300	4.600	5.500	5.500	7.900	6.500	54.300
Genova	3.700	4.100	4.000	4.000	4.100	4.100	3.100	3.200	6.200	6.200	6.600	5.000	54.300
Civitavecchia	2.200	2.400	3.200	3.200	2.800	2.800	3.100	3.200	3.900	3.900	4.800	3.800	39.300
Savona	2.700	3.100	3.200	3.200	2.600	2.600	3.600	3.200	3.900	3.900	4.800	3.900	40.700
Palermo	2.700	3.000	3.000	2.900	2.000	2.000	1.700	1.900	2.800	2.800	3.400	2.700	30.900
Salerno	2.300	2.500	2.400	2.400	2.100	2.100	1.800	2.300	3.400	3.400	3.300	2.700	30.700
Dogane via terra:													
Chiasso	1.100	1.200	1.300	1.300	900	900	900	800	1.600	1.600	1.600	1.000	14.200
Totale	22.400	24.800	24.700	24.600	21.200	21.200	21.800	23.000	33.500	33.500	38.700	30.600	320.000

Quantità espresse in tonnellate.

89A2862

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzi e premi comunitari del tabacco greggio del raccolto 1989

I prezzi di obiettivo, di intervento e di intervento derivato per il tabacco greggio del raccolto 1989, fissati con il regolamento CEE n. 1252 del 3 maggio 1989, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE L 129 dell'11 maggio 1989, tenuto conto del regolamento CEE n. 1129 del 27 aprile 1989, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE L 119 del 29 aprile 1989, sono modificati come segue a decorrere dal 1° maggio 1989:

Varietà	Categ.	Tabacco in foglia		Tabacco in colli
		Prezzo di obiettivo L./ql	Prezzo di intervento L./ql	Prezzo di intervento derivato L./ql
Bright	A	687.830	584.571	805.116
	B	447.089	379.971	523.325
	C	343.915	292.285	402.558
Burley I	A	481.312	409.149	602.485
	B	312.853	265.947	391.615
	C	231.030	196.392	289.193
Maryland	A	559.897	475.904	678.366
	B	363.933	309.338	440.938
	C	268.751	228.434	325.616
Kentucky e suoi ibridi, Moro di Cori Salento	A	741.863	630.424	888.060
	B	472.524	401.544	565.643
	C	283.514	240.926	339.386
Havanna F. IIC, Nostrano, Resistente, Goiano	A	498.656	373.946	604.946
	B	457.483	343.070	554.996
	C	265.340	198.981	321.898
Beneventano, Brasile Selvaggio	A	316.260	268.886	435.236
	B	247.078	210.067	340.028
	C	175.425	149.148	241.420
Xanty	A	638.502	542.639	886.297
	B	550.433	467.792	764.049
	C	407.320	346.166	565.396
Perustitza	A	567.919	482.814	723.024
	B	521.027	442.949	663.325
	C	380.350	323.353	484.227

Varietà	Categ.	Tabacco in foglia — Prezzo di obiettivo L./ql	Tabacco in foglia — Prezzo di intervento L./ql	Tabacco in colli — Prezzo di intervento derivato L./ql
Samsum	A	567.919	482.814	727.445
	B	521.027	442.949	667.381
	C	380.350	323.353	487.188
Erzegovina	A	510.262	433.815	652.103
	B	468.130	397.995	598.260
	C	332.372	282.576	424.765
Badischer B. prime foglie	I	869.282	738.851	1.045.373
	II	678.650	576.822	816.125
	III	427.016	362.944	513.517
foglie basse	I	930.284	790.700	1.118.733
	II	747.277	635.153	898.654
	III	579.521	492.567	696.915
foglie mediane	I	762.528	648.115	916.994
	II	587.147	499.049	706.085
	III	449.892	382.388	541.026
foglie apicali	I	381.264	324.057	458.497

I premi previsti agli articoli 3 e 4 del regolamento CEE n. 727 del 21 aprile 1970, accordati agli acquirenti del tabacco in foglia del raccolto 1989 a norma del regolamento CEE n. 1252 del 3 maggio 1989, tenuto conto del regolamento CEE n. 1129 del 27 aprile 1989, sono modificati come segue a decorrere dal 1° maggio 1989:

Varietà	Importo del premio (L./ql)
Bright	415.909
Burley I.	279.357
Maryland	316.875
Kentucky	298.285
Havanna F IIC	322.621
Beneventano	182.013
Xanty	405.431
Perustitza	385.827
Samsum	375.518
Erzegovina	347.633

Varietà	Categ.	Tabacco in foglia — Prezzo di obiettivo L./ql	Tabacco in foglia — Prezzo di intervento L./ql	Tabacco in colli — Prezzo di intervento derivato L./ql
Round Tip, Scafati, Sumatra I.	A	2.312.069	1.965.287	3.020.456
	B	2.688.452	2.285.218	3.512.158
	C	967.843	822.678	1.264.377
Badischer G. Mer prime foglie	I	554.100	471.054	706.352
	II	449.437	382.077	572.930
	III	357.087	303.568	455.205
foglie basse	I	671.077	570.498	855.471
	II	541.787	460.586	690.656
	III	437.124	371.609	557.234
foglie mediane	I	615.667	523.393	784.836
	II	504.847	429.182	643.566
	III	430.967	366.375	549.385
foglie apicali	I	412.497	350.673	525.840
Paraguay foglie basse	IS	746.980	634.933	
	I	632.060	537.251	
	II	517.140	439.569	
	III	402.220	341.887	
foglie mediane	I	689.520	586.092	
	II	574.600	488.410	
	III	459.680	390.728	
foglie apicali	I	574.600	488.410	
	II	459.680	390.728	
	III	344.760	293.046	

Varietà	Importo del premio (L./ql)
Round Tip	1.623.752
Badischer G.	428.246
Paraguay	397.488
Badischer B.	500.409

89A2883

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**

— **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*